

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 05 MARZO 2026

Oggetto: SOCIETÀ FERRARI SRL - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA SITI IN VIA PIAVE N. 5 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PRGC EX ART. 5, COMMI DA 9 A 14 DEL D.L. 70/2011 CONVERTITO IN L. 106/2011 E ART. 14 DPR 380/01 - APPROVAZIONE DEROGA

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **CINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **DICIOTTO E MINUTI SETTE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Cognome e Nome	Carica	Pres
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	MANCA Mariano	CONSIGLIERE	SI
MORA Maria Beatrice	CONSIGLIERE	SI	PANARIELLO Angelo	CONSIGLIERE	SI
POLETTI Lorena	CONSIGLIERE	SI	MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	PORCU Luca	CONSIGLIERE	SI
MEDINA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BELLONE Nicoletta	CONSIGLIERE	SI
BERTONA Marco Emilio	CONSIGLIERE	SI	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BIONDELLI Sonia	CONSIGLIERE	SI
MOROSO Michela	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Valsesia Francesco Carlo, Abbate Loredana.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

L'Assessore Zanetta Elisa Lucia procede all'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- il Comune di Borgomanero è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con modifiche ex officio con D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 70-2680, cui sono succedute diverse Varianti Parziali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977, l'ultima delle quali approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 08/08/2025 è stata adottata La Proposta tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al Piano Regolatore Generale e pertanto, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977, vigono le misure di salvaguardia.

Richiamato l'art. 5, commi da 9 a 14, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/07/2011, n. 106:

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;*
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.*

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. ...omissis...

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

Precisato:

- che la Regione Piemonte non si è avvalsa della facoltà di provvedere all'approvazione

di una specifica norma nei termini assegnati dalla disciplina richiamata al punto precedente;

- che la medesima Regione Piemonte, in data 9 maggio 2012, emanava circolare del Presidente della Giunta Regionale, n. 7/UOL, recante prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 5, commi 9 – 14 della suddetta Legge sul territorio regionale; detta circolare individua il procedimento amministrativo per il rilascio dei permessi di costruire in applicazione delle suddette norme, in deroga al PRGC secondo disciplina contenuta all'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, previa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Premesso che:

- in data 13/02/2026 è stata trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive (codice pratica n. 00721560159-12022026-1725) istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, art. 14 del D.P.R. n. 380/01, da parte della società Ferrari S.r.l. (in qualità di proprietario) e della società Cambielli S.p.A. (in qualità di utilizzatore);
- detta pratica prevede la realizzazione, sull'immobile sito a Borgomanero in via Piave n. 5, distinto al catasto terreni al fg. 18, mapp. 640, di un intervento consistente nella demolizione dei fabbricati esistenti dismessi e in pessimo stato di conservazione, con successiva edificazione di un fabbricato a destinazione produttivo/commerciale, l'area oggetto della presente proposta ha una superficie territoriale di circa mq. 5.635 e i fabbricati oggetto di demolizione sviluppano una SUL di circa mq. 3.544;
- il progetto prevede l'integrale demolizione dei fabbricati esistenti e la successiva realizzazione di un fabbricato articolato in due distinte zone funzionali: una porzione ad uso produttivo/commercio all'ingrosso ed una porzione a destinazione commerciale di negozio di vicinato per una superficie coperta complessiva di circa mq. 1.977;
- il fabbisogno di aree a servizi, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77, generato dall'intervento è complessivamente pari a circa mq 1.124,51; le aree per servizi pubblici previste in assoggettamento dal progetto ammontano complessivamente a circa mq 1.257 di cui mq 980 a parcheggio e mq 276 destinati ad area verde.

Atteso che:

- l'area nella quale è sito l'edificio oggetto di intervento è ubicata ad est del territorio comunale, delimitata a nord e a sud da immobili di altra proprietà, a ovest dalla Via Piave, a est dalla Via Mameli, all'interno di un tessuto urbano a destinazione mista residenziale/produttiva/commerciale;
- l'immobile oggetto del permesso di costruire in deroga un tempo era originariamente destinato ad attività produttiva, attualmente l'area e lo stabile si presentano in stato di abbandono e l'assenza di interventi manutentivi nel tempo ha determinato un progressivo degrado della zona, compromettendo le condizioni di decoro edilizio, con particolare incidenza sull'area interessata;
- in ordine alla finalità di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché promuovere e agevolare la riqualificazione attraverso interventi volti a valorizzarne l'uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, sia in termini edilizi che di destinazioni d'uso, l'intervento proposto si configura in modo favorevole, in quanto consentirebbe l'insediamento di un nuovo fabbricato senza implicare la trasformazione di porzioni di territorio vergini o inedificate interessando un'area già urbanizzata ed attuando anche una riduzione della Superficie Coperta che passerebbe dagli attuali mq. 2.731,17 ai mq. 1.977,96 di progetto.

Considerato che il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2025 ha integralmente sostituito l'articolo 3 della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) che normava a livello regionale gli interventi ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 comma 1bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., e pertanto l'approvazione degli interventi edilizi in deroga, hanno attualmente come unici riferimenti legislativi i dettami nazionali dei già citati articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011 e articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le disposizioni dagli stessi previste.

Dato atto pertanto che:

- il fabbricato e il lotto oggetto di intervento sono classificati dal P.R.G.C. vigente in “Area normativa Attività produttive in localizzazione impropria”, disciplinata dall’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- il P.R.G.C. vigente all’art. 24 consente:
 - in “Regime transitorio di permanenza delle attività produttive” i seguenti interventi sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, demolizione, ampliamento per adeguamento funzionale;
 - in “Regime trasformazione aree dismesse” prevede interventi di riqualificazione con trasformazione d’uso verso destinazioni residenziali con un RC del 40% ed ammettendo fra le destinazioni compatibili anche quelle artigianali e commerciali;
- è stata presentata istanza volta ad ottenere il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 5 commi 9-14 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni in L. n. 106/2011, articolo 14 del D.P.R. n. 380/01, per il parametro della destinazione d’uso e della SC, finalizzato all’intervento sopra descritto;
- il progetto prevede, ai sensi della L. 106/2011, un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio con RC del 45%, che genera comunque una Superficie Coperta inferiore all’esistente, e l’insediamento di un’attività con destinazione produttiva/commerciale che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile.

Considerato che:

- l’approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento di consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, con l’obiettivo di porre rimedio a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo sociale ed economico;
- la proposta progettuale, così come presentata, si configura come intervento di riqualificazione di una porzione di ambito urbano, consentendo, in termini di interesse pubblico collettivo, il riutilizzo di un’area dismessa. L’intervento previsto in progetto

eliminerà, quindi, un elemento detrattore del paesaggio e contribuirà a migliorare il livello di presidio della zona in termini di sicurezza;

- contribuisce alla riqualificazione del contesto urbano anche la realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti nella cessione di un tratto di mq. 102 di Via Mameli, nella realizzazione di un'area verde assoggettata all'uso pubblico e nella realizzazione di parcheggi anch'essi assoggettati all'uso pubblico;

Verificato che:

- non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione di cui al par. 4.2 della circ. n. 7/UOL, ovvero:
 - lo stato attuale dell'immobile risulta conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimo;
 - gli edifici risultano situati in aree non incluse in centri storici come disciplinati dall'art. 24 della L.R. 56/77;
 - le aree oggetto di intervento non risultano assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta;
- ricorre la presenza degli elementi elencati al par. 4.3 della circ. 7/UOL
- l'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001 prevede l'applicazione di un contributo straordinario commisurato al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, che risulta quantificato in Euro 7.733,72;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line in data 18/02/2026.

Atteso che:

- affinché possa essere concessa la deroga ex art. 14 del D.P.R. 380/2001 è necessario che venga accertato l'interesse pubblico alla realizzazione del progetto de qua, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento;

Ritenuto pertanto l'intervento proposto suscettibile di deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/01, dell'art. 5, commi 9-14, del D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011 per il parametro

della destinazione d'uso nonché per il parametro del RC che genera comunque una superficie coperta inferiore all'esistente.

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- l'articolo 14 del DPR 380/2001;
- il D.M. n. 1444/1968;
- la D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 70-2680 di approvazione del P.R.G.C. e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2024 di approvazione dell'ultima Variante;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011;

Sentita la Commissione Consiliare n. 3 riunitasi il 20/02/2026;

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui intervengono i Consiglieri Comunali Massimo Zanetta, Nicoletta Bellone, Roberto Cataldo Faggiano e l'Assessore Comunale Elisa Lucia Zanetta.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dell'Assessore Zanetta Elisa Lucia, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi Consiglieri Comunali Massimo Zanetta, Nicoletta Bellone, Roberto Cataldo Faggiano e l'Assessore Comunale Elisa Lucia Zanetta per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 17
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 17
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 17

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Di prendere atto dell'istanza di permesso di costruire in deroga, i cui elaborati tecnici esplicativi, a firma dell'Arch. Pastore Mauro, allegati in stralcio alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono composti da:
 - Tav. 01 – Planimetria stato esistente;
 - Tav. 03 – Planimetria in progetto;
 - Tav. 06 – Planimetria – Sovrapposizione;
 - Documentazione fotografica;
 - Bozza atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.R. 56/1977;
2. di riconoscere che il progetto di riqualificazione afferente l'area sita in via Piave n. 5 richiesto ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, presentato dalla società Ferrari S.r.l. (in qualità di proprietario) e dalla società Cambielli S.p.A. (in qualità di utilizzatore) in data 13/02/2026 - codice pratica n. 00721560159-12022026-1725, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga, consistente nell'integrale demolizione dei fabbricati produttivi esistenti dismessi e la successiva realizzazione di un fabbricato a destinazione produttivo/commerciale, riveste interesse pubblico

trattandosi di un intervento riconducibile alle finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente previste dalla Legge n. 106/2011;

3. di approvare la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, per i parametri della destinazione d'uso e della superficie coperta;
4. di dare atto che il contributo straordinario previsto ai sensi dell'art. 16 comma 4, lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 ammonta ad Euro 7.733,72 e dovrà essere corrisposto preventivamente al rilascio del Permesso di Costruire in deroga;
5. di dare atto che, preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire, verrà sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.R n. 56/1977, che disciplina modalità, requisiti e tempi di cessione del tratto stradale nonché l'impegno alla realizzazione e all'assoggettamento ad uso pubblico delle aree a standard;
6. di dare atto che, al fine di conformare il progetto alle eventuali ulteriori richieste emerse in esito alla Conferenza dei Servizi, formulate dagli uffici comunali o da altri Enti coinvolti, prima di procedere con il formale rilascio del provvedimento di Permesso di Costruire, potranno essere apportate ulteriori modifiche che non alterino la sostanza del progetto approvato ed in particolare la destinazione d'uso;
7. di dare atto che il presente provvedimento ha carattere endoprocedimentale, di talché non è idoneo a ingenerare legittimo affidamento in capo all'istante circa il positivo esito finale del procedimento.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 17
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 17

VOTI CONTRARI N. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 17

Stante l'urgenza, determinata dalle tempistiche dettate dalla procedura in Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. 241/1990, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è la geom. Morena Medina, geometra - Area Tecnica - settore urbanistico;
- che il procedimento ha avuto inizio con la presente proposta;
- che il termine previsto del procedimento è il 30-06-2026 (salvo cause di forza maggiore);
- che l'Arch. Fasola Chiara, Dirigente Area Tecnica – Governo del Territorio servizio urbanistico - dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Luigi Laterza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 05/03/2026

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 13/03/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 05/03/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 16/03/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 16/03/2026

IL MESSO COMUNALE
Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
